

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA
Nizza, 7 dicembre 2000 - Strasburgo 12 dicembre 2007

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 364 del 18 dicembre 2000
(testo consolidato: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 83 del 30 marzo 2010)

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea era stata adottata una prima volta il 7 dicembre 2000 a margine del Consiglio europeo di Nizza, sotto forma tuttavia di un atto di indirizzo privo di effetti impegnativi. Con l'approvazione del Trattato costituzionale europeo siglato a Lisbona il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009, la carta è diventata uno strumento giuridicamente vincolante per le istituzioni dell'Unione e per i Paesi membri in quanto espressamente richiamata nel testo del Trattato. Il documento, che interviene in settori cruciali come la dignità umana, le libertà fondamentali, l'uguaglianza, la solidarietà, la cittadinanza e la giustizia, contiene una serie di enunciazioni concernenti la valorizzazione del pluralismo linguistico e culturale. Sono soprattutto gli articoli 21 e 22 ad assumere particolare rilievo per il fatto di elevare i diritti linguistici al rango di diritti fondamentali; quanto all'art. 41, esso non fa che riprendere e codificare una disposizione già prevista dall'art. 1 del Regolamento che stabilisce il regime linguistico della Comunità adottato nel 1958 e via via integrato.

TITOLO III
UGUAGLIANZA

Articolo 21
Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Articolo 22
Diversità culturale, religiosa e linguistica

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

TITOLO V
CITTADINANZA

Articolo 41
Diritto ad una buona amministrazione

4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue dei trattati e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.